



Comune di Lecco

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DEL COMUNE DI LECCO

(approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del 12 marzo 2012, n.11)

Art. 1 – Ambito di applicazione

I Consiglieri Comunali sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, numero 441, secondo le norme del presente Regolamento.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresì, ai componenti della Giunta Comunale, al Segretario Generale ed ai Dirigenti in servizio presso il Comune di Lecco.

Art. 2 – Obblighi al momento dell'assunzione della carica

I soggetti di cui all'articolo 1, entro tre mesi dalla convalida di cui all'art. 75 del D.P.R. 16.5.1960, n. 570 o dall'entrata in carica, sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale del Comune:

1. una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”;
2. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
3. una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”;
4. stato di famiglia.

Art. 3 – Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge e dei figli

I soggetti di cui all'articolo 1, all'atto del deposito di cui al precedente art. 2, sono tenuti a rilasciare una ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge, per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'art. 150 c.c. e dei figli conviventi.

Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui al comma 1 del precedente art. 2, nonché con il deposito della copia della eventuale dichiarazione separata dei redditi.

Peraltro, i soggetti di cui all'articolo 1 sono esonerati dall'obbligo di cui al presente articolo ove il coniuge non separato ed i figli conviventi non vi consentano; in questo caso i soggetti di cui all'articolo 1 dovranno presentare apposita dichiarazione.

Art. 4 – Obblighi annuali durante la carica

I soggetti di cui all'articolo 1 devono ogni anno, entro il 30 settembre, depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1 dell'art. 2, determinata nell'anno precedente, nonché copia della dichiarazione dei redditi. Tale obbligo è esteso anche per gli eventuali adempimenti previsti dall'art. 3.

Per il Segretario Generale e per i Dirigenti rimangono, altresì, fermi gli obblighi di pubblicazione relativi ai redditi percepiti dall'Ente, previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 – Obblighi successivi alla cessazione della carica

I soggetti di cui all'articolo 1, entro tre mesi dalla cessazione della carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1 dell'art. 2 intervenute dopo l'ultima attestazione.

Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, gli stessi soggetti di cui all'articolo 1, sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Tale obbligo è esteso anche agli eventuali adempimenti previsti all'art. 3.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione, senza interruzione, del Consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio.

Art. 6 – Moduli delle dichiarazioni e degli attestati patrimoniali

Le dichiarazioni e gli attestati patrimoniali di cui ai precedenti articoli vengono effettuate sui moduli rilasciati dalla Segreteria Generale del Comune secondo i modelli di cui agli allegati A, B e C che formano parte integrante del presente Regolamento.

In relazione ad eventuali modifiche normative, il Presidente del Consiglio Comunale potrà adeguare tali modelli, previo parere della Commissione Capigruppo.

Art. 7 – Diffida ad adempiere

Decorsi i termini previsti dai precedenti articoli 2 e 4, il Sindaco diffida i soggetti di cui all'articolo 1, in caso di inottemperanza, ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa, da notificare a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se il Consigliere diffidato non adempie nei termini di cui al precedente comma, si applica quanto previsto dall'articolo 33 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

In caso di inadempienza del Sindaco, provvede alla diffida nei suoi confronti il Presidente del Consiglio Comunale e si applica quanto previsto dall'art. 33 sopracitato.

Il Sindaco provvede alla censura nei confronti dei componenti della Giunta Comunale, eventualmente inadempienti.

Il Segretario Generale ed i Dirigenti, in caso di inadempienza, rispondono in termini di responsabilità disciplinare, ai sensi della normativa vigente.

Al soggetto cessato dalla carica, che non abbia adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 5, si applica quanto previsto dal presente articolo.

Art. 8 – Regolarizzazione delle dichiarazioni

Se i soggetti di cui all'articolo 1 hanno adempiuto agli obblighi previsti nel presente regolamento, depositando tuttavia dichiarazioni o documenti irregolari, il Sindaco ha la facoltà di assegnare loro un termine per la regolarizzazione degli atti.

Art. 9 – Diritto all'informazione

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati in uno dei Comuni della Repubblica hanno diritto di conoscere le dichiarazioni e le attestazioni previste agli artt. 2, 4 e 5 del presente Regolamento.

Il diritto di cui al comma precedente è esercitato mediante richiesta alla Segreteria generale del Comune di visionare, e previo pagamento delle spese di riproduzione, di avere copia del Bollettino di cui al successivo art. 10.

Annualmente viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente un prospetto riassuntivo, secondo lo schema di cui all'allegato D.

Art. 10 – Bollettino per la pubblicità della situazione reddituale e patrimoniale dei consiglieri comunali, dei componenti della Giunta comunale e del personale dirigenziale del Comune di Lecco

È istituito il "Bollettino" del Comune di Lecco per la pubblicità della situazione reddituale e patrimoniale dei Consiglieri Comunali, dei componenti della Giunta Comunale e del personale dirigenziale del Comune di Lecco.

Il "Bollettino" ha periodicità annuale e dovrà riportare, per ciascun soggetto obbligato, tutte le notizie - per riepilogo - relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento.

Della pubblicazione e del rilascio del "Bollettino", di cui al precedente art. 9, è responsabile il Segretario Generale.